

# Cambia la detassazione

*Nuove regole sui benefit per straordinari: ok agli accordi collettivi decentrati e all'imposta sostitutiva fino a 6 mila euro di reddito*

Oggetto di detassazione sono soltanto le somme erogate a seguito di accordo collettivo decentrato, anche se non necessariamente scritto. Questa una delle novità in materia di tassazione agevolata del salario di produttività contenuti in una circolare congiunta di Entrate-Lavoro, che sarà diffusa oggi. Modifiche rispetto al 2010 riguardano anche il campo di applicazione. Possono beneficiare della agevolazione, nel 2011, i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro. Detassabili somme per un massimo di 6 mila euro lordi.

*Pattini a pagina 21*

*In una circolare Welfare-Agenzia delle entrate i chiarimenti sul salario di produttività*

## Detassazione con decentramento

*Agevolazione per le somme erogate con accordo sindacale*

**DI SILVIA SPATTINI**

**O**ggetto di detassazione sono soltanto le somme erogate a seguito di accordo collettivo decentrato, anche se non necessariamente scritto. Questi i principali profili di novità in materia di tassazione agevolata del salario di produttività contenuti in una circolare congiunta firmata da **Maurizio Sacconi, ministro del lavoro** e **Attilio Befera**, direttore dell'Agenzia delle entrate in arrivo. Introdotto dall'art. 2 del dl 27 maggio 2008, n. 93, è stato successivamente prorogato dall'art. 5 del dl 29 novembre 2008 n. 185 per il 2009 e dall'art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010; infine dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010.

È confermata per il 2011 l'aliquota del 10%, quale imposta sostitutiva. Modifiche rispetto al 2010 riguardano invece il campo di applicazione. Possono beneficiare della agevolazione, nel 2011, i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2010, a 40 mila euro (comprensivi di eventuali importi detassati). L'importo massimo oggetto di agevolazione è invece fissato in 6 mila euro lordi.

Altre modifiche riguardano il campo di applicazione oggettivo. Infatti, rientra-

no nella agevolazione soltanto le somme erogate nell'ambito di accordi collettivi decentrati, ovvero territoriali o aziendali, escludendo perciò sia gli accordi nazionali sia quelli individuali.

Con riferimento alla loro forma, va specificato che essi non devono necessariamente essere scritti. Per l'applicazione della agevolazione fiscale è sufficiente che il datore di lavoro dichiari (tendenzialmente nel Cud) che le somme detassate sono erogate nell'ambito di un accordo collettivo territoriale o aziendale e che siano correlate a incrementi di produttività qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Inoltre, l'agevolazione è possibile anche se l'accordo collettivo non dichiara espressamente che l'erogazione di determinate somme sono finalizzate a incrementi di produttività,

ma è sufficiente che, secondo il datore di lavoro, esse siano correlate ad una modalità di organizzazione del lavoro che consente maggiore produttività e



competitività aziendale.

Opportuno, inoltre, è sottolineare che la detassazione è direttamente applicabile in caso di sussistenza dei requisiti, senza necessità di accoglimento di una istanza o ammissione allo sgravio, come invece accade per la decontribuzione.

In questo senso, non si applica perciò quanto disposto dall'Inps con riferimento allo sgravio

contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della legge 247/2007.

Posto che i compensi oggetto di tassazione agevolata, devono innanzitutto essere riconducibili a un incremento di produttività, tra essi possono rientrare: i compensi per lavoro straordinario (intero importo), i compensi per il lavoro supplementare (intero importo) in caso di lavoro a tempo parziale, le somme per lavoro notturno; inoltre le maggiorazioni per il lavoro festivo, le indennità o maggiorazioni per turno.

© Riproduzione riservata

**È confermata  
per il 2011 l'aliquota  
del 10%, quale imposta  
sostitutiva**

